

Penale Sent. Sez. 1 Num. 22338 Anno 2021

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO

Data Udiienza: 23/03/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Crocifisso, nato a il 14/08/19

avverso la sentenza del 31/03/2020 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

lette le conclusioni dell'avvocato Roberto , che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 31 ottobre 2019 dal G.U.P. del locale Tribunale all'esito del giudizio abbreviato, ribadiva la penale responsabilità di Crocifisso in relazione ai delitti, uniti in continuazione, di tentato omicidio, aggravato ai sensi dell'art. 577, primo comma, n. 1), cod. pen., e di maltrattamenti, ai danni di Patrizia

La Corte escludeva viceversa, rispetto al tentato omicidio, l'aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 5), cod. pen.; riconosceva, in aggiunta alle generiche, l'attenuante di cui all'art. 56, quarto comma, dello stesso codice; e, previo giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno contrapposto, rideterminava la pena principale finale nella misura di sei anni e due mesi di reclusione.

2. aveva intrattenuto una lunga relazione sentimentale con la persona offesa, dalla quale erano nati anche due figli, ma a causa di frequenti litigi la donna aveva deciso, nel settembre del 2018, di interrompere la convivenza.

L'imputato, appresa la decisione, aveva posto in essere contro la compagna ripetute condotte di sopraffazione, minaccia e ingiuria, che avevano indotto in lei uno stato di intimidazione e vessazione psico-fisica, protrattasi per la durata residua della convivenza.

Quest'ultima era realmente cessata nel gennaio del 2019, quando l'imputato si era allontanato dalla casa familiare per trasferirsi in Sicilia.

Nei primi giorni di marzo dello stesso anno, tuttavia, era tornato a Torino, venendo transitoriamente ospitato dalla vittima.

Il 9 marzo, i locali Carabinieri, a seguito di segnalazione giunta alla centrale operativa, intervenivano presso l'abitazione di causa, ove rinvenivano , seduto in cucina e con le mani insanguinate, il quale riferiva di avere da poco accoltellato all'addome e al torace, per motivi di gelosia. La vittima si trovava effettivamente in camera da letto e presentava profonde ferite lacero-contuse, per le quali era ricoverata in prognosi riservata.

L'imputato ammetteva immediatamente la sua responsabilità e agevolava le operazioni di soccorso, che permetteranno infine di salvare la vita della donna.

3. Nei fatti descritti entrambi i giudici di merito ravvisavano gli estremi dei delitti a lui contestati.

La Corte di appello, per quanto di interesse in questa sede, confermava altresì l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 1), cod. pen.

Essa evidenziava come la norma facesse riferimento al reato commesso «contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva», evocando così le due condizioni in rapporto di alternatività e non di compresenza.

L'aggravante doveva quindi ritenersi sussistente in quanto, nonostante la convivenza tra imputato e persona offesa fosse cessata al tempo del tentato omicidio, permaneva ancora un rapporto di tipo affettivo, emergente – anche a prescindere dalla durata ultraventennale della pregressa relazione e dalla nascita dei due figli – dall'ospitalità in casa che all'uomo era stata nuovamente offerta.

4. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo.

Con esso il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 577, primo comma, n. 1), cod. pen., e vizio della motivazione.

Il ricorrente osserva che la nozione di «relazione affettiva», evocata dalla citata disposizione, risulterebbe oggettivamente poco determinabile, lasciando ampi margini interpretativi.

Una relazione siffatta, nel contesto normativo dato, andrebbe ritenuta sussistente solo in presenza di un legame attuale, caratterizzato da apprezzabile intensità, né estemporaneo né effimero, basato su un sentimento reciproco ancora vivo, in un quadro alieno da astio od ostilità di sorta.

Ad avviso del ricorrente, tali cumulative connotazioni non sarebbero rinvenibili nella specie, a fronte di un rapporto *more uxorio* non più esistente e di una mera manifestazione unilaterale di *pietas*, giustificativa della concessa momentanea ospitalità e non espressiva della permanenza di una relazione amorosa.

5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lo scrutinio del motivo di ricorso presuppone la ricognizione dell'esatto ambito di applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 1), cod. pen., nella sua evoluzione diacronica.

2. L'originaria formulazione prevedeva che l'aggravante, importante la pena dell'ergastolo, ricorresse nelle sole ipotesi in cui la vittima del reato di omicidio fosse un ascendente o discendente.

Parallelamente, il secondo comma del medesimo art. 577 comminava la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni, ove il fatto fosse commesso «contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo o contro un affine in linea retta».

Nell'interpretare tale seconda disposizione, nella parte relativa al rapporto di coniugio, questa Corte, con giurisprudenza costante (Sez. 1, n. 24820 del 21/10/2016, dep. 2017, Romanelli, Rv. 270264-01; Sez. 1, n. 7198 del 01/02/2011, Mandolini, Rv. 249230-01; Sez. 1, n. 42462 del 19/12/2006, Stasi, Rv. 235339-01; Sez. 1, n. 53 del 09/01/1985, AA., Rv. 168181-01) aveva escluso che la separazione personale, intervenuta anteriormente alla condotta omicida, fosse ostativa al riconoscimento dell'aggravante in capo all'autore di quest'ultima, rilevando come il nuovo stato coniugale non determinasse lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Questa Corte aveva altresì ritenuto, con indirizzo parimenti univoco, che, ai fini in discorso, allo stato di coniuge non fosse invece parificabile, per il noto divieto di analogia *in malam partem* nella materia penale, la condizione di convivente *more uxorio* (Sez. 1, n. 808 del 02/02/2016, dep. 2017, Zambrano Diaz, Rv. 268837-01; Sez. 5, n. 8121 del 14/02/2007, Asquino, Rv. 236525-01; Sez. 1, n. 6037 del 22/02/1988, Ranco, Rv. 178415-01).

3. I profondi mutamenti del costume sociale, intervenuti dopo l'entrata in vigore del codice penale, a partire dal rilievo sempre maggiore assunto negli anni dal fenomeno delle "coppie di fatto", sino alla consacrazione normativa, intervenuta con legge n. 76 del 2016, delle "unioni civili tra persone dello stesso sesso" – uniti all'intenzione di rafforzare la tutela penale dei soggetti deboli, vittime di criminalità domestica – hanno indotto il legislatore, in tempi recenti, a rimodulare le fattispecie aggravatrici in esame.

La legge 11 gennaio 2018, n. 4 (recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), in vigore dal 16 febbraio 2018, è così venuta a modificare, con il suo art. 2, tanto il primo comma, n. 1), che il secondo comma dell'art. 577 cod. pen.

La previsione aggravatrice dell'omicidio, importante l'irrogazione della pena perpetua, contestata nell'odierno processo, è stata estesa all'ipotesi in cui il reato venga commesso «contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente»; mentre la previsione aggravatrice, recata dal

secondo comma dell'art. 577, cit., è stata riformulata, in modo da ricomprendervi il coniuge, ove divorziato al tempo del fatto, nonché il soggetto parte ulteriore dell'unione civile, che sia a quel tempo già cessata.

Le relazioni matrimoniali, le convivenze a queste ultime equiparabili e le unioni affettive omosessuali si sono viste riconoscere una tutela penalistica accentuata, e in larga misura parificata, rispetto alle condotte omicide realizzate al loro interno.

Queste ultime, consumate in costanza di rapporto, sono state tutte sussunte nella previsione edittale più severa. Le unioni matrimoniali ricevono la relativa massima protezione, anche se il rapporto personale tra i coniugi sia sospeso per effetto di intervenuta separazione, come espressamente sancito (con previsione meramente ricognitiva: Sez. 5, n. 13273 del 15/01/2020, A., Rv. 278988-01) dal novellato art. 577, primo comma, n. 1), cod. pen.; le convivenze *more uxorio* e le unioni civili tra persone dello stesso sesso ricevono la massima protezione, se ancora in atto all'epoca della condotta delittuosa.

Con particolare riferimento alle convivenze *more uxorio*, la cui disciplina è in questo in giudizio rilevante, la disposizione novellata è chiara nello stabilire che l'ergastolo si applichi in presenza di fatto omicida commesso ai danni della persona sentimentalmente convivente, dovendo stabile comunanza di vita e relazione affettiva coesistere perché l'aggravante possa operare.

4. Sul medesimo art. 577, primo comma, n. 1) cod. pen. ha successivamente inciso, in senso ulteriormente ampliativo della sua portata incriminatrice, la legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), in vigore dal 9 agosto 2019, il cui art. 11, comma 1, lett. a) ha riscritto la disposizione, sostituendo – per quanto di interesse in questa sede – alle parole «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» le seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva».

Tale intervento segna una significativa modificazione, *in parte qua*, dell'ambito precettivo della disposizione. Gli elementi della stabile convivenza e della relazione affettiva, di cui era già richiesta la compresenza, sono ora contemplati in via anche solo alternativa.

La pena dell'ergastolo si applica dunque, dal 9 agosto 2019, all'omicida che abbia agito, tra l'altro, nei confronti di persona a lui sentimentalmente legata, ancorché non stabilmente convivente (o non più, o non ancora, tale), purché – beninteso – la relazione sentimentale sia ancora in atto.

5. Ciò posto, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince chiaramente che la Corte di Appello di Torino ha preso in considerazione la disposizione, così come risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2019, avendo richiamato proprio la relativa formulazione testuale e avendo affermato che fosse prevista «l'alternatività e non la compresenza delle due condizioni», rappresentate dalla stabile convivenza e dalla relazione affettiva.

La stessa Corte, pur riscontrando la cessazione della convivenza nel caso sottoposto al suo giudizio, ha così ritenuto comunque di applicare l'aggravante in esame (che ha trovato ingresso nel giudizio di bilanciamento delle circostanze, ai sensi dell'art. 69 c.p.) in presenza di rilevata perdurante relazione affettiva.

6. In tal modo ragionando, la Corte di merito ha violato il principio di legalità dei reati e delle pene, cui si riconnette il divieto di applicazione retroattiva della legge penale sfavorevole.

La legge n. 69 del 2019, che ha reso alternative le due condizioni sopraindicate, è entrata in vigore il 9 agosto del 2019, mentre il fatto di tentato omicidio di cui in imputazione risale al 9 marzo 2019.

Gli artt. 25, secondo comma, Cost., Cost., e 2, primo comma, cod. pen. vietano l'applicazione retroattiva sia delle norme che prevedano nuove incriminazioni sia di quelle che comportino una pena più severa (Sez. 1, n. 28851 del 11/06/2009, Farella, Rv. 244298-01), in quanto «pena legale è anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, tra le quali rientrano le norme sulle circostanze aggravanti» (Sez. 6, n. 7505 del 25/03/1994, Caputo, Rv. 199019-01).

7. La questione rilevata riveste carattere pregiudiziale rispetto a quella sollevata in ricorso (incentrata sulla corretta esegesi della nozione di relazione affettiva), che le svolte considerazioni rendono superfluo affrontare.

Tale carattere di pregiudizialità ne ha reso necessario l'esame da parte di questa Corte, in uno al fatto che la violazione del principio di legalità della pena è sempre rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, Rv. 276320-01; Sez. 4, n. 17221 del 02/04/2019, Iacovelli, Rv. 275714-01; Sez. 4, n. 19765 del 21/01/2015, Ivascu, Rv. 263476-01; Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014, Oguekemma, Rv. 262108-01; Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, Aversano, Rv. 257612-01).

8. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge, come detto, che la Corte di appello ha già accertato l'avvenuta cessazione della convivenza alla luce delle risultanze acquisite.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Venuta meno una delle condizioni imprescindibili per l'applicazione al caso di specie dell'art. 577, primo comma, n. 1) cod. pen., pro-tempore vigente, la relativa aggravante deve essere direttamente esclusa in questa sede.


La sentenza impugnata deve essere, sul punto, e ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., annullata senza rinvio, il quale resta necessario ai soli fini della rideterminazione della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 577, comma 1 n. 1 c.p. che esclude e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena.

Così deciso il 23/03/2021

Il Consigliere estensore
Francesco Centofanti



Il Presidente

Adriano Iasillo

